

AGGIORNAMENTO SUI PRINCIPALI CAMBIAMENTI TECNICI E LEGISLATIVI IN MATERIA DI

AMBIENTE • SICUREZZA • QUALITÀ

Febbraio 2012

NOTIZIE AMBIENTE

1. La responsabilità amministrativa delle società per i reati ambientali, alla luce delle recenti modifiche dal Decreto Legislativo 231/2001;
2. Dichiarazione MUD 2011;
3. Sistri, si parte il 30 giugno 2012;
4. 31 dicembre 2012: Cessazione delle Autorità d'ambito (Ato);
5. Terre e rocce da scavo: forse entro un mese il nuovo regolamento;
6. Potature da manutenzione dei parchi fuori dalla disciplina dei rifiuti;
7. Sacchetti di plastica non biodegradabili (shopper): prorogato al 31 luglio 2012 il divieto di commercializzazione di alcune tipologie.

NOTIZIE SICUREZZA

8. REACH - Nuove sostanze soggette ad autorizzazione;
9. Sostanze CMR;

AMBIENTE

in evidenza!

LA RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA DELLE SOCIETÀ PER I REATI AMBIENTALI, ALLA LUCE DELLE RECENTI MODIFICHE DAL DECRETO LEGISLATIVO 231/2001

Il D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, ha introdotto nel nostro ordinamento un sistema di specifiche sanzioni a carico delle persone giuridiche (enti, società, imprese), connesse alla commissione di determinate tipologie di reato da parte di soggetti che rivestano all'interno dell'ente sia posizioni direttive che subordinate.

In questi casi il decreto prevede una serie di sanzioni di tipo pecuniario ed

interdittivo da applicare direttamente alla persona giuridica.

Le sanzioni pecuniarie vanno da un minimo di 25.800,00 Euro, a massimi che possono superare 1.000.000,00 di Euro.

Le sanzioni interdittive possono consistere nella interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività d'impresa, nella sospensione delle autorizzazioni in corso, nel divieto di contrattare con le pubbliche amministrazioni, di beneficiare di agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi, di pubblicizzare la propria attività. E' prevista altresì la sanzione della confisca dei beni dell'ente.

Si tratta dunque, sia dal punto di vista pecuniario, che dell'impedimento o della limitazione dell'esercizio dell'attività d'impresa, di sanzioni molto gravi e dalle conseguenze spesso irreparabili per l'impresa.

I reati inizialmente previsti come generatori della descritta responsabilità delle persone giuridiche ricomprendevano inizialmente fattispecie diverse dai reati ambientali, che spaziavano dai reati societari a quelli di corruzione e concussione, fino a fattispecie

relative alla criminalità organizzata ed al terrorismo.

Il D.Lgs. 7 luglio 2011, n. 121, ha esteso le previsioni e le sanzioni sopra descritte anche ad una lunga serie di reati in materia di ambiente, in attuazione delle previsioni della Direttiva Comunitaria n. 2008/99/CE, introducendo nel D.Lgs. 231/2001 l'art. 25-undecies.

In conseguenza di ciò, a partire dal 16 agosto 2011 (data di entrata in vigore del D.Lgs. 121/2011), anche in caso di commissione di reati in materia di ambiente da parte di soggetti inseriti nell'organizzazione aziendale (sia in posizione direttiva/rappresentativa, sia in posizione subordinata), si fa luogo alla serie di gravi sanzioni, pecuniarie ed interdittive, previste dal D.Lgs. 231/2001, come modificato dal D.Lgs. 121/2011, direttamente a carico delle società.

I reati sanzionati vanno, a titolo meramente esemplificativo, dagli scarichi di acque reflue non autorizzati o in superamento dei limiti di legge, fino alla gestione non autorizzata di rifiuti, alla violazione delle prescrizioni autorizzatorie, alle attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti, ai reati in materia di bonifica dei siti contaminati, a quelli previsti dalla disciplina delle emissioni in atmosfera.

In tutti questi casi, al di là della responsabilità penale della persona fisica che ha commesso il reato, si fa luogo alla applicazione all'impresa di una serie di gravi sanzioni pecuniarie ed interdittive.

Le stesse considerazioni valgono per importanti fattispecie di reato in materia di sicurezza sul lavoro già inserite nel corpo del decreto 231.

L'unica soluzione indicata nel D.Lgs. 231/2001 per evitare o attenuare in modo considerevole le sanzioni previste a carico dell'ente è quella di dotare le società di un modello di organizzazione dell'attività aziendale volto ad evitare la commissione dei reati previsti nel decreto. Si tratta di un documento redatto in esito ad un

approfondito studio della singola impresa e della specifica attività dalla stessa svolta, contenente l'indicazione di una serie di procedure e regole di condotta, che costituiscono un modello comportamentale per chi opera all'interno dell'impresa, finalizzato ad impedire la commissione di determinati reati.

Dotarsi quanto prima di un modello di organizzazione è dunque, allo stato, un adempimento imprescindibile per ogni impresa che voglia evitare le conseguenze spesso irreparabili delle sanzioni previste dal Decreto 231.

[Per avere maggiori informazioni in merito è possibile contattare Mastergroup Srl che nello specifico si avvale della collaborazione dell'Avv. Gianluigi Florian dello Studio Legale Associato Da Re Trubian Florian.](#)

Riferimenti:

Dott. L. Cuzzolin – cuzzolin@mgnet.it



DICHIARAZIONE MUD 2011

Con la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale n. 298 del 23 dicembre 2011 del Decreto del Ministero dell'Ambiente 12 novembre 2011, **il termine di presentazione della Dichiarazione SISTRI - MUD relativa al 2011 è stato rinviato al 30 aprile 2012.**

I produttori iniziali di rifiuti e le imprese e gli enti che effettuano operazioni di recupero e di smaltimento dei rifiuti dovranno quindi comunicare entro il 30 aprile 2012 i dati

relativi ai rifiuti prodotti e /o gestiti dal 1° gennaio al 31 dicembre 2011.

La presentazione della dichiarazione SISTRI - MUD dovrà avvenire con le modalità previste dalla circolare del Ministero dell'Ambiente del 3 marzo 2011.

Le informazioni potranno essere comunicate con le seguenti modalità alternative, a scelta dell'interessato:

-Compilando la dichiarazione SISTRI in via telematica su appositi modelli, che saranno pubblicati sul portale www.sistri.it, oppure

-Compilando e trasmettendo alla Camera di commercio territorialmente competente le schede del Capitolo 1 - Rifiuti del MUD, previo versamento dei diritti di segreteria.

Pertanto qualora voi scegliate di presentare la dichiarazione sui rifiuti prodotti e gestiti nel 2011 attraverso la compilazione del MUD, siamo a proporVi il preventivo per la compilazione dello stesso.

Le modalità di compilazione e presentazione seguiranno le stesse modalità dell'anno scorso.

Mastergroup Srl è a disposizione per l'espletamento della pratica MUD per le aziende assoggettate all'obbligo di dichiarazione annuale.

**Per maggiori informazioni in merito contattare:
Ing. S. Martini – martini@mgnet.it**



SISTRI, SI PARTE IL 30 GIUGNO 2012

Confermata dall'approvazione definitiva della legge di conversione del DI 216/2011 (cd. "Milleproroghe") avvenuta il 23 febbraio 2012 la proroga al 30 giugno 2012 degli adempimenti operativi del nuovo sistema di tracciamento telematico dei rifiuti.

Con l'atteso placet della Camera dei Deputati slittano al 30 giugno 2012 sia la partenza degli adempimenti operativi Sistri per i medio-grandi gestori di rifiuti (in luogo del 2 aprile 2012 fissato dall'originaria formulazione del DI 216/2011) sia la partenza degli adempimenti per i piccoli produttori di rifiuti pericolosi, che dovranno da un futuro Dm Ambiente essere fissati solo dopo tale data (in luogo del termine del 1° giugno 2012 stabilito dal DI 70/2011).

31 DICEMBRE 2012: CESSAZIONE DELLE AUTORITÀ D'AMBITO (ATO)

Confermata dalla legge di conversione del decreto-legge 216/2011 ("milleproroghe") la proroga al 31 dicembre 2012 per la cessazione delle Autorità d'ambito (Ato). Il provvedimento è stato approvato definitivamente dalla Camera il 23 febbraio 2012.

La soppressione delle Ato è prevista dall'articolo 2, comma 186-bis, legge 191/2009. Le ragioni del rinvio già posticipato al 31 dicembre 2011 dal Dpcm 25 marzo 2011, sono quelle di assicurare la continuità dell'erogazione dei servizi pubblici locali (in primis acque e rifiuti), che sarebbe stata resa critica dal non tempestivo trasferimento da parte delle Regioni a nuovi soggetti delle funzioni già esercitate dalle Autorità d'ambito che si avviano ad essere soppresse.

La proroga si è resa ulteriormente necessaria alla luce delle recenti modifiche sulla disciplina di affidamento dei servizi locali dopo il referendum che aveva abrogato l'articolo 23-bis del DI 112/2008, poi sostanzialmente ripristinato dal DI 138/2011, convertito in legge 148/2011.

TERRE E ROCCE DA SCAVO: FORSE ENTRO UN MESE IL NUOVO REGOLAMENTO

Scade il 24 marzo 2012 il termine ultimo per l'adozione del nuovo regolamento ministeriale di disciplina dell'utilizzo delle terre e rocce da scavo.

È quanto previsto dall'articolo 49 del Dl 24 gennaio 2012, n. 1, recante "Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività", che concede 60 giorni di tempo MinAmbiente e MinInfrastrutture per stabilire le nuove regole ai fini dell'utilizzo delle terre e rocce da scavo.

Il provvedimento stabilirà i nuovi criteri qualitativi specifici da soddisfare affinché i materiali da scavo possano essere considerati sottoprodotti, e non rifiuti (articolo 184-bis, comma 2, Dlgs 152/2006), andando a sostituire l'attuale disciplina "speciale" contenuta nell'articolo 186 del "Codice ambientale".



POTATURE DA MANUTENZIONE DEI PARCHI FUORI DALLA DISCIPLINA DEI RIFIUTI

Approvato dalla Camera il 16 febbraio 2012 il disegno di legge che modificando l'articolo 185, comma 1, lettera f) del Dlgs 152/2006 esclude dalla nozione di rifiuto gli sfalci e potature da manutenzione del verde pubblico e privato. Il testo passa ora al Senato.

La modifica apportata dal disegno di legge in parola corregge un paradosso creatosi con la riformulazione dell'articolo 185 ad opera del

Dlgs 205/2010 che aveva fatto tornare tra i rifiuti gli sfalci derivanti da manutenzione del verde pubblico e privato (mentre quelli di derivazione agricola e forestale ne erano esclusi) e consentirà di usare gli scarti delle potature come biomassa per fare energia.

Dopo la nuova modifica si potranno così recuperare, sottraendole alla disciplina dei rifiuti, anche sfalci e potature da manutenzione del verde pubblico o privato a patto che siano sottoprodotti ex articolo 184, Dlgs 152/2006 e destinati a produrre energia da biomassa senza danneggiare l'ambiente o mettere in pericolo la salute.



SACCHETTI DI PLASTICA NON BIODEGRADABILI (SHOPPER): PROROGATO AL 31 LUGLIO 2012 IL DIVIETO DI COMMERCIALIZZAZIONE DI ALCUNE TIPOLOGIE (ART. 2 DECRETO LEGGE N. 2/12)

Con l'articolo 2 del Decreto Legge 25 gennaio 2012 n. 2 (1), recante misure straordinarie e urgenti in materia ambientale, sono state dettate nuove disposizioni in merito al divieto di commercializzazione dei sacchetti di plastica non biodegradabili per asporto delle merci.

Il Decreto Legge in questione, che è in vigore dal 25 gennaio 2012 e dovrà essere convertito in Legge, pena decadenza, entro il prossimo 25 marzo 2012, dispone:

- solamente la proroga del divieto di commercializzazione dei sacchi di plastica non biodegradabili per l'asporto merci:

-) conformi alla norma armonizzata UNI EN 13432:2002 (2). Il rispetto di detta norma

dovrà avvenire tramite certificazioni rilasciate da organismi accreditati;
-) con spessore superiore, rispettivamente, ai 200 micron per i sacchi per l'asporto destinati all'uso alimentare e 100 micron per i sacchi per l'asporto destinati agli altri usi,

sino all'adozione di un apposito Decreto che dovrà essere emanato entro il 31 luglio 2012;

- a decorrere dal 31 luglio 2012, l'applicazione della sanzione per la commercializzazione dei sacchetti di plastica non biodegradabili non soggetti alla proroga. La sanzione in questione è prevista da 2.500 euro a 25.000 euro, aumentata fino al quadruplo del massimo se la violazione del divieto riguarda:
-) quantità ingenti di sacchi per l'asporto;
-) un valore della merce superiore al 20 per cento del fatturato del trasgressore.

Il futuro Decreto che dovrà essere emanato entro il 31 luglio 2012:

- potrà individuare eventuali ulteriori caratteristiche tecniche dei sacchi di plastica oggetto di proroga, ai fini della loro commercializzazione;
- disporrà le modalità per l'informazione al consumatore.

Il nuovo Decreto dispone che la commercializzazione dei sacchi per l'asporto diversi da quelli di cui sopra, può essere consentita alle condizioni stabilite con apposito Decreto (3), il quale terrà presente il principio di "chi inquina paga" sancito dal Trattato delle Unioni europee.

Fermo restando quanto previsto in ordine ai poteri di accertamento degli ufficiali e degli agenti di polizia giudiziaria (4), l'accertamento delle violazioni compete, d'ufficio o su denuncia, agli organi di polizia amministrativa (5).

Qualora non sia stato effettuato il pagamento in misura ridotta, il funzionario o l'agente che ha accertato la violazione deve presentare apposito rapporto alla Camera di commercio della provincia nella quale è stata accertata la violazione.

Fonte: Unindustria Treviso

SICUREZZA



REACH - NUOVE SOSTANZE SOGGETTE AD AUTORIZZAZIONE

Il Regolamento (UE) n. 125/2012 del 14 febbraio 2012 aggiorna l'Allegato XIV del Reach introducendo nuove sostanze soggette ad autorizzazione. Per poter immettere nel mercato o utilizzare le sostanze elencate nell'Allegato XIV del Reach è necessario ottenere un'apposita autorizzazione per l'uso specifico.

Le nuove sostanze aggiunte all'Allegato XIV sono le seguenti:

- Diisobutilftalato (DIBP)
- Diarsenico triossido
- Pentaossido di diarsenico
- Cromato di piombo
- Giallo di piombo solfocromato (colorante CI Pigment Yellow 34)
- Piombo cromato molibdato solfato rosso (colorante CI Pigment Red 104)
- Fosfato di tris(2-cloroetile) (TCEP)
- 2,4-Dinitrotoluene (2,4 DNT)

Per ciascuna sostanza elencata è fissata la data entro cui presentare domanda di autorizzazione e la "data di scadenza" ossia il

termine oltre il quale la sostanza, se non autorizzata, non potrà più essere utilizzata. Tali date vanno da febbraio ad agosto 2015. La richiesta di autorizzazione per l'immissione sul mercato o l'utilizzo di una sostanza inclusa nell'elenco delle autorizzazioni può essere fatta da fabbricanti, importatori o utilizzatori a valle. In particolare questi ultimi, qualora si trovassero ad utilizzare una sostanza autorizzata, devono notificare all'ECHA l'uso di tale sostanza entro tre mesi dalla prima fornitura.

elencate nelle appendici da 1 a 6 dell'allegato XVII.

Il regolamento 109/2012 modifica le appendici da 1 a 6 dell'allegato XVII del REACH.

L 41/4 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea 15.2.2012

ALLEGATO

Nella tabella dell'allegato XIV del regolamento (CE) n. 1907/2006 sono aggiunte le voci seguenti:

Vice N.	Sostanza	Proprietà intrinseche di cui all'articolo 17	Disposizioni transitorie		Uso o categorie di uso esentati dall'obbligo di autorizzazione	Limiti di miscela
			Data entro cui devono pervenire le domande (*)	Data di scadenza (**)		
7.	Dibossifenilalcol (DIBP) Numero CE: 201-551-2 Numero CAS: 84-69-5	Tossico per la riproduzione (categoria 1B)	21 agosto 2013	21 febbraio 2015	—	—
8.	Diarsenico triossido Numero CE: 215-481-4 Numero CAS: 1327-53-3	Cancerogeno (categoria 1A)	21 novembre 2013	21 maggio 2015	—	—
9.	Pentossido di diarsenico Numero CE: 215-116-9 Numero CAS: 1303-28-2	Cancerogeno (categoria 1A)	21 novembre 2013	21 maggio 2015	—	—
10.	Cromato di piombo Numero CE: 231-846-0 Numero CAS: 7758-97-6	Cancerogeno (categoria 1B) Tossico per la riproduzione (categoria 1A)	21 novembre 2013	21 maggio 2015	—	—
11.	Giallo di piombo solfocromato (colorante CI Pigment Yellow 34) Numero CE: 215-693-7 Numero CAS: 1344-37-2	Cancerogeno (categoria 1B) Tossico per la riproduzione (categoria 1A)	21 novembre 2013	21 maggio 2015	—	—
12.	Piombo cromato molibdato solfano rosso (colorante CI Pigment Red 104) Numero CE: 235-759-9 Numero CAS: 12656-85-8	Cancerogeno (categoria 1B) Tossico per la riproduzione (categoria 1A)	21 novembre 2013	21 maggio 2015		
13.	Fosforo di etil(2-cloroetil) (TCEP) Numero CE: 204-118-5 Numero CAS: 115-96-8	Tossico per la riproduzione (categoria 1B)	21 febbraio 2014	21 agosto 2015		
14.	2,4-dinitrofluorene (2,4 DNT) Numero CE: 204-450-0 Numero CAS: 121-14-2	Cancerogeno (categoria 1B)	21 febbraio 2014	21 agosto 2015		

(*) Data di cui all'articolo 18, paragrafo 1, lettera c), punto ii), del regolamento (CE) n. 1907/2006.
(**) Data di cui all'articolo 18, paragrafo 1, lettera c), punto ii), del regolamento (CE) n. 1907/2006.

SOSTANZE CMR

Il Regolamento n. 109/2012 del 9 febbraio 2012 modifica l'allegato XVII (sostanze CMR) del REACH.

L'allegato XVII vieta la vendita al pubblico di sostanze classificate come cancerogene, mutagene o tossiche per la riproduzione (CMR), di categoria 1A o 1B, o di miscele che le contengono in concentrazioni superiori ai limiti specificati. Le sostanze in oggetto sono